



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 novembre 2011

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 4 NOVEMBRE 2011

- 1. Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali PROCURATORE FEDERALE,**
avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti con note del 26.7.2011 nn. 630/1874/pf10-11 SP/ac e 627/1855pf 10-11SP/ac (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)
- RIUNITI** i ricorsi nn. 1) e 2):
- a) **ACCOGLIE** quello proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società la sanzione di complessivi punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.
- b) **RESPINGE** quello proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l.
- 2. Ricorso ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.**
avverso le sanzioni:
- inibizione per mesi 6 al Sig. Caverni Alberto;
 - inibizione per mesi 1 al Sig. D'Innocenzo Giorgio;
 - inibizione per mesi 6 al Sig. Parrocchini Maurizio;
 - penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di €30.000,00 alla reclamante,
- inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lett. C), par. IV) e V) NOIF e 4, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 3, lett. C, e 90, comma 2 NOIF - note nn. 498/1902pf/10-11SP/ac del 20.7.2011 - 626/1861pf/10-11SP/ac e 637/1878pf/10-11 SP/ac del 26.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)

3. Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali PROCURATORE FEDERALE,

avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflitta alla società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai suoi dirigenti con note del 26.7.2011 nn. 626/1861/pf10-11 SP/ac e 637/1878/pf10-11SP/ac (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)

4. Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali PROCURATORE FEDERALE,

avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla società Foligno Calcio S.r.l., a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte ai dirigenti Zampetti Maurizio e Sfasciotti Stefano, all'epoca dei fatti, rispettivamente Presidente e Consigliere con poteri di rappresentanza legale della società - nota del 14.7.2011 n. 362/1850/pf10-11 SP/ac (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)

5. Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali PROCURATORE FEDERALE,

avverso l'incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta all'A.S. Melfi S.r.l., a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., nelle violazioni ascritte al Sig. Giuseppe Maglione, all'epoca dei fatti Presidente del CdA e Legale Rappresentante della società - note del 26.7.2011 nn. 632/1863/pf10-11SP/ac e 636/1879/pf10-11SP/ac (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. la sanzione di complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

ACCOLTO e, per l'effetto, infligge alla società Foligno Calcio S.r.l. la sanzione di complessivi punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto

ACCOLTO, e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata infligge alla società A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

6. Ricorso S.S. VIRTUS LANCIANO 1924

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 alla Sig.ra Valentina Maio;
- inibizione per mesi 6 al Sig. Guglielmo Maio;
- penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ammenda di €10.000,00 alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 85, lettera C), paragrafo IV), NOIF e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3, CGS e 90, comma 2, NOIF – nota n. 395/1839pf10-11/SP/blp del 15.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

7. Ricorso in abbreviazione dei termini procedurali PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento del Sig. Capone Gaudiano e della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio, dalle violazioni rispettivamente ascritte, dell'art. 85, lettera C), paragrafi IV) e V) NOIF e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma. 3 C.G.S e 90, comma. 2, NOIF - note nn. 384/1862pf10-11/SP/ac e 391/1884pf10-11/SP/blp del 15.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

8. Ricorso RAVENNA CALCIO S.R.L.

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Ido Casalboni, Presidente del CdA e legale rappresentante della soc. Ravenna Calcio S.r.l.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte con nota n. 382/1840pf10-11SP/Ac del 15.7.2011, degli artt. 85, lett. C) par. V , NOIF e 4, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 3 C.G.S. e 90, comma 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

9. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione inflitta al calciatore Raparo Marco seguito gara Isola Liri/ Alma Juventus del 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 confermando nel resto la delibera impugnata.

ACCOLTO, e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata infligge:

- a) alla società Pol. Nuovo Campobasso la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed ammenda di €20.000,00.
- b) al sig. Capone Gaudiano la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei)

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

La C.G.F. preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

